

SANITÀ

Approvato il DDL Lorenzin

Pierluigi Ugolini*

*Novità importanti
in materia ordinistica,
di responsabilità professionale
e di inquadramento
giuridico dei dirigenti
del Ministero della Salute*

Dopo una gestazione di 5 anni, è stato approvato definitivamente – prima di Natale e appena prima dello scioglimento della legislatura – il Disegno di legge “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”, il c.d. “DDL Lorenzin”.

Entrando brevemente nell’analisi del testo segnaliamo le principali novità che hanno impatto sulle materie di interesse ordinistico e sul rapporto giuridico e lavorativo di dirigenti medici e veterinari dipendenti pubblici.

Cambia anche la definizione degli Ordini, che vengono qualificati come «*Enti pubblici non economici*» che quindi «*agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale*».

L’articolo 4 riforma la disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.

In particolare, viene separata, nell’esercizio della funzione disciplinare, la funzione istruttoria dalla funzione giudicante: «*I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza*».

Una procedura che nelle previsioni dovrebbe garantire terzietà e imparzialità di tale funzione.

Nell’ambito, poi, della composizione degli organi ordinistici è importante notare come il collegio dei revisori dovrà

prevedere la presenza di un presidente iscritto nel registro dei revisori contabili. Cambiano anche i *quorum* elettorali per la validità delle elezioni dei consigli direttivi, il periodo di durata in carica degli stessi (da 3 a 4 anni) e viene introdotta la previsione di poter ricoprire consecutivamente per non più di due mandati le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.


Infine, viene prevista la possibilità che le votazioni possano avere luogo anche con modalità telematiche.

Inoltre, sono istituiti nuovi Ordini, compreso quello delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Tra gli articoli con impatto diretto sul rapporto di lavoro dipendente o convenzionale nei confronti della Pubblica Amministrazione vanno segnalate le modifiche apportate dall’art. 11, che comporta alcune modifiche alla Legge n. 24/2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”).

La nuova norma, infatti, interviene sugli articoli 5, 9 13 e 14 della legge, cui vengono inoltre aggiunti due nuovi commi (7-bis e 7-ter) all’articolo 14, relativo al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.

L’importo della condanna per responsabilità amministrativa non potrà quindi superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito «*nell’anno di inizio della condotta*



*shutterstock_380492155/559119208

causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo».

Inoltre, la misura della rivalsa e quella della surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione non potranno superare una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguita *«nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo».*

Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 14 della Legge n. 24/2017 prevede che il citato Fondo assolva anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale.

Il nuovo comma 7-ter abroga invece i commi 2 e 4 dell'articolo 3 del Decreto-Legge n. 158/2012, che prevedevano e disciplinavano l'emanazione di un DPR finalizzato ad agevolare l'accesso

alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, in quanto tali disposizioni sono superate dalla nuova disciplina di cui alla Legge n. 24/2017. L'articolo 12, poi, incide sulla disciplina del reato di esercizio abusivo di una professione, sulle circostanze aggravanti di altre fattispecie di reato commesse nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria e modifica l'importo delle sanzioni applicate in caso di detenzione in farmacia di medicinali scaduti, guasti o imperfetti. L'articolo 17, che merita un approfondimento specifico, infine, chiarisce l'inquadramento giuridico dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute, da un lato istituendo un unico livello di detto ruolo, dall'altro estendendo ai dirigenti sanitari del Ministero gli Istituti giuridici ed economici previsti per la dirigenza sanitaria del SSN. Più in dettaglio, la nuova disciplina, prevede

la collocazione dei dirigenti dipendenti del Ministero della Salute con professionalità sanitaria, in un unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della Salute, con la clausola di invarianza finanziaria e, pertanto, tale unificazione deve avvenire senza oneri per la finanza pubblica.

Dal nostro punto di vista, parecchi spunti positivi, in particolare quelli inerenti le forme di rivalsa e soprattutto i massimali delle azioni di rivalsa che sterilizzano la corsa al rialzo delle assicurazioni sanitarie senza tuttavia pregiudicare il diritto al risarcimento di chi sia stato danneggiato e le norme in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della Salute.

Probabilmente migliorabili gli aspetti strettamente ordinistici, non a caso accolti con perplessità dalle federazioni nazionali.

**Componente Segreteria Nazionale*